

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Marzo 2023

Le informative per l'azienda

Esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori	pag. 2
Adozione provvedimento di sospensione in micro impresa	pag. 6
Tirocini di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio	pag. 7
Medico competente e tutela dei videoterminalisti in <i>smart-working</i>	pag. 8
Valenza della contribuzione Enasarco ai fini del massimale contributivo	pag. 9
Maggiorazione AUU per genitori rimasti vedovi	pag. 10
Aliquote 2022 per iscritti alla gestione separata	pag. 11
Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2023	pag. 13
Artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2023	pag. 16
Ammortizzatori sociali 2023 – Stabiliti gli importi	pag. 18
Aumento ex Tur – Indicazioni Inps e Inail	pag. 20

Le agevolazioni per l'azienda

Bando Inail Isi 2022	pag. 22
----------------------	---------

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO SULLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con la circolare n. 7/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativamente all'esonero contributivo, sulla quota a carico dei lavoratori, previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In particolare, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS spetta:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, quindi, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione. Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva.

La circolare contiene anche le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

Destinatari e misura dell'agevolazione

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore: restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Il limite massimo mensile deve includere anche la quota di retribuzione non imponibile IVS nel caso in cui sia stato superato il massimale annuo.

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
- laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.

Durata dell'agevolazione

Con riferimento alla durata dell'esonero, possono esserne oggetto le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso. Pertanto:

- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell'anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, etc.), l'esonero, nell'anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2024, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.

Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Considerazioni del tutto simili all'ipotesi della cessazione in corso d'anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.

Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.

Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN MICRO IMPRESA

L'INL, a mezzo di propria nota n. 162/2023, affronta un quesito che riguarda la possibilità di procedere con l'adozione di un provvedimento di sospensione, nel caso di una cd. micro impresa che occupa un solo dipendente, "in nero", con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Citando la norma, l'Ispettorato nazionale fa presente come il provvedimento di sospensione, per le ipotesi operative collegate al lavoro irregolare, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore (in nero) risulti l'unico occupato dall'impresa; ciò a tutela della cd. micro impresa.

Da tale asserzione, tuttavia, si rileva come detto favor sia riferito esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari, rimanendo invece praticabile il provvedimento di sospensione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica (ex D.Lgs. n. 81/2008), quali appunto la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

La nota, in conclusione, specifica che qualora non venga adottato il provvedimento di sospensione, il personale ispettivo dovrà comunque attivarsi con ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori, disponendo nell'immediato l'allontanamento del lavoratore sino alla sua completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TIROCINI DI LAVORATORI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, ha fornito un parere in merito all'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio.

Premesso che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, consentendo anche a loro di usufruire dei percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo, va tenuto presente che la legge distingue l'ipotesi di tirocinio con soggetto regolarmente soggiornante in Italia (articolo 2, D.M. 22 marzo 2006) – ad esempio con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – al quale si applica, integralmente la normativa regionale vigente o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142, da quella con soggetto che si trova all'estero (articolo 3, D.M. 22 marzo 2006), nei confronti del quale si applica l'articolo 40, comma 9, lettera a), D.P.R. 394/1999.

Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), pertanto, può svolgere:

- tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
- un'attività di tirocinio non curriculare, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato *ex* articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MEDICO COMPETENTE E TUTELA DEI VIDEOTERMINALISTI IN SMART-WORKING

La sempre maggiore diffusione del lavoro in modalità c.d. agile (smart-working) impone ai datori di lavoro di porre in essere le previste tutele al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro. Stante la predetta situazione è stato presentato apposito interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per verificare se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.

I tecnici del Ministero, con risposta n. 1/2023, dopo un approfondita disamina della vigente normativa concludono ricordando che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e quindi può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere della Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale è bene ricordare che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VALENZA DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO AI FINI DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Con il messaggio n. 730/2023 l'Inps ha diffuso precisazioni sulla questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) ai fini dell'applicazione o meno del massimale contributivo.

Secondo l'Istituto, la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco - che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della L. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all'entrata in vigore della L. 613/1966, istitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l'Inps, che ha riconosciuto all'Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall'Inps), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

Viene inoltre precisato che solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966 (27 agosto 1966), durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MAGGIORAZIONE AUU PER GENITORI RIMASTI VEDOVI

Con il messaggio n. 724/2023 l'Inps ha fornito nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell'AUU prevista dall'articolo 4, comma 8, D.Lgs. 230/2021, c.d. *bonus* per il secondo percettore di reddito.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è infatti prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, oltre al quale la maggiorazione non spetta.

La finalità del bonus è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare e, per tale motivo, la maggiorazione non può essere richiesta da un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore. Tuttavia, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l'Inps informa che il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.

Per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà perciò applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ALIQUOTE 2022 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 12/2023, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un aumento dello 0,51% dell'aliquota della Gestione separata per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per far fronte agli oneri dell'Iscro.

Contribuzione 2023 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2023	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2023 è pari a 113.520 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto 2023 deve essere calcolato con le aliquote per il 2023.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2022.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2023 è pari a 17.504 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.200,96 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- 4.591,30 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.902,35 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.131,65 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2023

L'Inps, in considerazione della comunicazione ISTAT che reso noto la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 nella misura del 8,1%, ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici. Con la circolare n. 13/2023 l'Istituto ha precisato che restano in vigore la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull'aliquota complessiva e che per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La L. 234/2021, ha previsto, all'articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l'anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A. Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,58 (0,40) [2]	€ 1,59 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,78 (0,45) [2]	€ 1,79 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,17 (0,55) [2]	€ 2,18 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,15 (0,29) [2]	1,16 euro (0,29) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo aggiuntivo da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,69 (0,40) [2]	€ 1,70 (0,40) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,91 (0,45) [2]	€ 1,92 (0,45) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,32 (0,55) [2]	€ 2,33 (0,55) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,23 (0,29) [2]	€ 1,24 (0,29) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri per i periodi di competenza 2023

Con esonero del 50% senza il contributo aggiuntivo previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,38 (0,20) [2]	€ 1,39 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,55 (0,22) [2]	€ 1,56 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 1,89 (0,27) [2]	€ 1,90 (0,27) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,00 (0,14) [2]	€ 1,01 (0,14) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Con esonero del 50% comprensivo del contributo aggiuntivo da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,49 (0,20) [2]	€ 1,50 (0,20) [2]
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,68 (0,22) [2]	€ 1,69 (0,22) [2]
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 2,04 (0,27) [2]	€ 2,05 (0,27) [2]

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,08 (0,14) [2]	€ 1,09 (0,14) [2]
---	--------	-------------------	-------------------

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCANTI - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2023

Come di consueto, ad inizio anno, l'Inps provvede ad emanare un'apposita Circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

La circolare n. 19, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2023.

Posto che l'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, nell'ultimo anno, come pari all'8,1%, ciò comporta, quindi, che per l'anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sarà pari a 17.504,00 euro.

Vengono quindi indicate le aliquote, per il corrente anno, riguardo la contribuzione sul predetto minimale:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24,00%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,25%	23,73%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%.

Da quanto tutto sopra, derivano questi contributi annui / mensili minimi:

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

- Artigiani 4.208,40 euro (annui) - 350,70 euro (mensili)
- Commercianti 4.292,42 euro (annui) - 357,70 euro (mensili)

Per quanto concerne il contributo oltre il minimale, dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504,00 euro annui, esso viene calcolato sulla base delle aliquote innanzi esposte; ciò fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 52.190,00 euro. Oltre tale soglia, infatti, resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Si ricorda che il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annualmente stabilito, che per il 2023 sarà pari a 86.983,00 euro.

Viene fatto rilevare che il predetto limite riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni ART – COM con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che comunque possano fare valere anzianità contributiva a tale data. Al contrario, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, 113.520,00 euro; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

È importante notare come il contributo IVS, dovuto da artigiani e commercianti, sia calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza), e sia rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).

Nel caso il titolare del rapporto contributivo abbia dei collaboratori, possono verificarsi queste casistiche e le conseguenti modalità operative:

- a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa ed i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Una indicazione viene fornita riguardo la possibilità, su richiesta da parte del soggetto in regime fiscale forfetario, di ottenere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta; tale riduzione si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale anche per l'anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Attenzione perché i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2022, ed intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, dovranno comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023. Infine, i soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso del 2023, ed intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.

L'Inps ricorda che continua ad applicarsi, anche per l'anno 2023, la disposizione relativa alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti aventi più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Di seguito le scadenze di pagamento della contribuzione in esame, da versare a mezzo Modello F24:

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2023 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 14/2023, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del Fis, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e Alas, dell'IsCro, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2023.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.321,53	1.244,36

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.585,84	1.493,23

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2023	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.222,51

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2023, a 1.470,99 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 1.352,19 euro.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2023, non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l'importo di 881,23 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2023, a 8.972,04 euro.

Assegno per attività socialmente utili

anno 2023	Euro
importo mensile	656,44

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2022	Euro
importo annuo (1.470,99*41%)	603,11
importo triennale	1.809,32
importo mensile (603,11/12)	50,26

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AUMENTO EX TUR – INDICAZIONI INPS E INAIL

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall'8 febbraio 2023, è pari al 3%.

Tale incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro; sia l'Inps che l'Inail sono, quindi, intervenuti, in via amministrativa, per chiarire tali effetti.

Inps, circolare n. 17/2023

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall'8 febbraio 2023. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dall'8 febbraio 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

La decisione della Banca Centrale Europea comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,50% in ragione d'anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura dell'8,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8;
- resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b, primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8,50% annuo.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura dell'ex Tur, mentre nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del Tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse ex Tur è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dall'8 febbraio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Inail, circolare n. 5/2023

Dall'8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,50% misura delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all' 8,50% nelle seguenti ipotesi:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00%, dall'8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le agevolazioni per l'azienda

BANDO INAIL ISI 2022

Con i 333 milioni di euro della nuova edizione, gli incentivi per la sicurezza stanziati dal 2010 superano i 3 miliardi. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2022 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta:

- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore limitatamente all'asse di finanziamento 2.

PROGETTI AMMESSI

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

BENEFICIO

Si tratta di un finanziamento, in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'Iva, come di seguito riportato.

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:

- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (Asse di finanziamento 1.2);
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 50.000 euro.

b) Per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1);
- 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro né superiore a 60.000 euro.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Calendario	Scadenze
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	2 maggio 2023
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16 giugno 2023, ore 18:00
Download codici identificativi	23 giugno 2023

Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda, è stato adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione. I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica. L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.